

che gli apporti e gli impegni sopra assunti da ciascuno dei firmatari il presente accordo non graverà in alcun modo sugli altri, né da essi potranno derivare oneri e obblighi di qualsiasi natura;

Art. 7 - PRIVACY

I dati personali dei quali l'Amministrazione Provinciale, la Regione Marche e le Associazioni di categoria entreranno in possesso a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, anche tramite i tutor dalle stesse individuati, verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e, comunque, per le finalità previste dallo stesso e dall'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di nuove imprese da finanziare con il Prestito D'Onore Piceno. In particolare, le Associazioni di categoria aderenti al presente protocollo di intesa autorizzano la pubblicazione dei propri dati di quelli inerenti nominativi dei tutor di cui ai precedenti artt. 4 e 5, al fine degli adempimenti connessi e conseguenti al presente protocollo.

Art. 8 - DURATA

Il presente accordo ha durata triennale dalla data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza. Letto, firmato e sottoscritto:

LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

.....

LA REGIONE MARCHE

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ADERENTEI

.....

Deliberazione n. 1182 del 02/08/2013

Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca secondo le

disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (allegato A)

Regolamentazione regionale per l'applicazione dell'apprendistato di ricerca.

(art.5 D.Lgs. n. 167/2011)

1. Oggetto e ambito di applicazione

L'ambito di intervento dell'apprendistato di ricerca è rappresentato dalla realizzazione di un progetto di ricerca specifico da sviluppare ex novo, oppure dall'inserimento dell'apprendista in un progetto di ricerca già avviato in impresa.

2. Destinatari

Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 167/2011 per svolgere attività di ricerca, giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 7 del DPCM 25/01/2008);
- laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.

3. Progetto di ricerca

Al fine di qualificare l'apprendistato di ricerca, anche in ottica di tutela verso l'apprendista che in questo caso non consegue un titolo di studio, occorre che il progetto di ricerca rivesta un carattere di innovatività tale da consentire:

- all'apprendista: di maturare un livello di esperienza consono agli obiettivi del contratto di alto apprendistato di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 167/2011;
- all'impresa: di avviare nuovi interventi ed attività possibili soltanto attraverso la stretta collaborazione con istituzioni formative o di ricerca.

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dal Decreto Sviluppo D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 134, per progetto di ricerca si possono intendere le attività di seguito individuate¹:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

4. Istituzione formativa o di ricerca

Il contratto di apprendistato di ricerca può essere promosso ed attivato, mediante la sottoscrizione del piano formativo individuale e l'erogazione della formazione, da parte di Università, "Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Ammirazione Pubblica Centrale", Centri per l'innovazione e il trasferimento tecnologico,² (IRCCS) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

5. Durata del contratto

Il contratto di apprendistato di ricerca può avere un durata minima di sei mesi e una durata massima di quattro anni.

In ogni caso, la componente formativa del contratto termina a seguito del conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca previsti nel PFI e della restituzione del rapporto finale di ricerca di cui al successivo punto 9.

6. Modalità operative

Il contratto di apprendistato di ricerca prevede uno stretto raccordo tra l'impresa, che assume l'apprendista e l'istituzione formativa o di ricerca, che garantisce la qualità del progetto assicurando all'apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario.

Nello specifico l'impresa ha il compito di:

- individuare l'istituzione formativa o di ricerca in grado di rispondere alle esigenze del progetto di ricerca in termini di formazione su specifiche tematiche o ambiti;
- definire, in collaborazione con l'istituzione formativa coinvolta, il progetto di ricerca oggetto del contratto dell'apprendista;
- selezionare ed assumere l'apprendista;
- individuare, in collaborazione con l'istituzione formativa coinvolta, la formazione necessaria all'apprendista in relazione alle attività previste dal progetto di ricerca (PFI);
- individuare un tutor o referente aziendale con competenze adeguate in relazione all'attività da realizzare;
- adottare forme di coordinamento con l'istituzione formativa al fine di consentire all'apprendista la frequenza degli insegnamenti e il conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

L'istituzione formativa o di ricerca, in qualità di "garante" della parte didattica e scientifica del progetto si impegna a:

- garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato di ricerca nei confronti dei soggetti coinvolti;
- individuare, progettare ed attivare, in stretto accordo con l'impresa, i più idonei percorsi formativi (trasversali, specialistici, professionalizzanti, etc) e di tutoraggio rispondenti alle esigenze del progetto di ricerca nel quale sarà impegnato l'apprendista;
- fornire all'apprendista il necessario supporto metodologico e trasferire tecniche e modalità operative funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto;
- rendere disponibili all'apprendista gli strumenti e i laboratori funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca oggetto del contratto;
- adottare forme di coordinamento con l'impresa al fine di consentire l'adeguato raccordo tra le due entità, sia in relazione al conseguimento degli obiettivi formativi per l'apprendista, sia rispetto al buon esito del progetto di ricerca;
- favorire il trasferimento tecnologico;
- valutare ed attestare eventuali crediti formativi universitari e/o competenze acquisite in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completa il percorso.

7. Servizi formativi

L'istituzione formativa o di ricerca e l'impresa si impegnano ad individuare le modalità più efficaci per erogare all'apprendista:

- La formazione di tipo trasversale necessaria all'efficace inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo (normativa di settore, elementi di project management, ecc.);
- La formazione specialistica/professionalizzante funzionale alla realizzazione del progetto di ricerca;
- il tutoraggio per il progetto di ricerca.

E' possibile prevedere l'erogazione della formazione sia presso l'istituzione formativa o di ricerca, sia presso l'impresa tenendo conto, in questo caso, della tipologia di competenze necessarie allo svolgimento del progetto di ricerca, della dotazione infrastrutturale (laboratori, aule, spazi idonei...), delle expertise presenti in impresa e della tipologia di attività svolta dall'impresa.

Vista la peculiarità di tale tipologia di apprendistato e la relativa esigenza di applicare le conoscenze acquisite attraverso la formazione erogata dall'istituzione formativa o di ricerca, all'interno della realtà aziendale, qualora sia previsto l'utilizzo di laboratori normalmente utilizzati dall'ente formativo, le parti possono concordare, nel caso l'impresa sia in possesso di una adeguata dotazione strutturale, lo svolgimento di tale attività all'interno della realtà aziendale, anche attraverso l'affiancamento congiunto dei due tutor.

E' previsto il ricorso a modalità e metodologie innovative di erogazione della formazione (FAD).

8. Il Piano formativo individuale (PFI)

Gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca sono condivisi dall'impresa e dall'istituzione formativa e di ricerca e sono riportati nel Piano Formativo Individuale (PFI) dell'apprendista, da redigere entro 30 gg. dall'assunzione.

Nel PFI vengono descritti i contenuti dell'azione formativa e di supporto metodologico e/o strumentale necessari all'apprendista per la realizzazione del progetto di ricerca cui è finalizzato il contratto stesso.

Il PFI dell'apprendista deve essere compilato utilizzando il format allegato.

9. Rapporto finale di ricerca

Al termine dell'attività di ricerca oggetto della componente formativa del contratto di apprendistato, l'apprendista redige, coadiuvato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, un rapporto finale di ricerca che contenga i seguenti elementi minimi:

- obiettivi dell'attività di ricerca; - metodologie applicate; - risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti; - eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti,

- esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista.

Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall'apprendista, dall'impresa e dall'istituzione formativa o di ricerca.

10. Valorizzazione dell'attività di ricerca svolta dall'apprendista

Il rapporto finale di ricerca di cui al § 9 costituisce per l'apprendista l'evidenza dell'esperienza di ricerca svolta presso l'impresa.

L'istituzione formativa o di ricerca è tenuta a garantire all'apprendista la massima spendibilità dell'attività di ricerca svolta in assetto di apprendistato, nel rispetto della proprietà intellettuale dell'impresa.

Pertanto sarà cura dell'istituzione formativa o di ricerca, in prima istanza, provvedere alla pubblicazione del rapporto finale di ricerca o di un suo estratto, ovvero, qualora le contingenze lo consentano, prevedere la partecipazione dell'apprendista ad un convegno per la diffusione dei risultati della ricerca.

Nel caso in cui le iniziative di disseminazione dei risultati non fossero compatibili con i diritti di proprietà intellettuale dell'impresa, l'istituzione formativa o di ricerca garantirà comunque all'apprendista la sottoscrizione di un estratto del rapporto di ricerca di cui al § 9, che espliciti solo le metodologie applicate, gli strumenti utilizzati e gli obiettivi di autonomia in ambito di attività di ricerca conseguiti dall'apprendista.

11. Attestazione CFU

Nel caso in cui l'apprendista frequenti con profitto percorsi formativi universitari funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, l'università attesta gli eventuali CFU maturati.

12. Certificazione delle competenze e Libretto Formativo del Cittadino (LFC)

Le competenze acquisite dagli apprendisti al termine del percorso formativo potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e saranno registrate nel Libretto formativo del cittadino (LFC) in corso di attivazione da parte della Regione Marche mediante il sistema Va.Li.Co. Nel caso in cui l'apprendista non completa il percorso formativo, l'istituzione formativa ne attesta gli eventuali crediti formativi maturati anche per la parte svolta presso l'impresa. I crediti attestati potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

NOTE

¹⁾ Ai sensi del “DECRETO SVILUPPO”, Art. 24 “Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati” In alternativa art. Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica “Art. 60 “Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento”:

- a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
- b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale;
- c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
- d) azioni di innovazione sociale (social innovation);
- e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spie off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.

² - Centri Servizi: strutture partecipate a maggioranza da soggetti pubblici, senza scopo di lucro o dotate di laboratori di ricerca o di qualità accreditati, dotate di personalità giuridica autonoma, aventi una competenza specifica su un determinato settore industriale o su una particolare area tecnologica e nel cui oggetto sociale, evincibile dallo statuto, sia esplicitamente menzionata l’attività di innovazione e/o trasferimento tecnologico alle imprese; - Parchi scientifici e tecnologici (così come definiti nella Deliberazione MURST del 25/03/1994 pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/08/1994 o in altre normative”); rif. DDPF 69 del 26/07/2012.

³ Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 definisce gli I.R.C.C.S. come enti a rilevanza nazionale

dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, persegono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE⁴**A. ANAGRAFICA APPRENDISTA**

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale: _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita: _____ Provincia: _____

Residenza: _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

Cittadinanza _____

Titolo di studio conseguito;

Altri titoli e/o certificazioni conseguiti:

Esperienze professionali:

Data inizio del contratto di ricerca: _____ Data fine del contratto di ricerca: _____

Qualifica professionale di riferimento:

Livello di inquadramento:

B. anagrafica datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro:

⁴ Questo modello di PFI non è sostitutivo del modello eventualmente previsto dal CCNL di riferimento. Se il CCNL prescrive un modello specifico da allegare al contratto, occorre compilarli entrambi.

Codice fiscale / Partita iva

Indirizzo della sede legale

Via _____ CAP: _____

Città: _____ Provincia: _____

Legale rappresentante: _____ Data di nascita: _____

Comune di nascita: _____ Provincia: _____

Codice Fiscale

Indirizzo dell'unità operativa presso cui è inserito l'apprendista: _____

Recapito telefonico: _____

Numero fax: _____

E-mail: _____

Attività svolta dal datore di lavoro (Codice ATECO): _____

Contratto collettivo nazionale applicato:

Numero dipendenti: _____

C. INDICAZIONE TUTOR O REFERENTE AZIENDALE

Cognome _____ Nome: _____

Data di nascita: _____ Luogo di nascita: _____ Provincia: _____

Recapito telefonico: _____ Numero fax: _____

E-mail: _____

Codice fiscale _____

Qualifica professionale: _____

Livello di inquadramento _____

Anni di esperienza nella posizione ricoperta _____

D. DATI ISTITUZIONE FORMATIVA O DI RICERCA

Denominazione Istituzione formativa o di ricerca

Indirizzo Via:

Città: _____ CAP _____ Provincia _____

Referente interno dell'Istituzione formativa o di ricerca

Nome: _____ Cognome: _____

Ruolo svolto presso l'istituzione formativa o di ricerca:

Recapito telefonico: _____ Numero fax: _____

E-mail: _____

Ulteriori informazioni:

E - PROGETTO DI RICERCA

Titolo:

Descrizione del progetto di ricerca:

Obiettivi del progetto di ricerca:

Fasi del progetto di ricerca:

1- _____

2 _____

3 _____

4 _____

Risultati attesi e tempi previsti:

F – ATTIVITA' FORMATIVA

Descrizione attività formativa:

Durata dell'attività formativa:

Luogo di svolgimento dell'attività formativa (specificare il periodo di riferimento e il soggetto erogatore: l'istituzione formativa o di ricerca, l'impresa, altro soggetto sito in territorio regionale/extraregionale/internazionale): _____

Periodo	Soggetto erogatore	Luogo di svolgimento	Attività formative previste

Modalità di erogazione della formazione (ad esempio se si tratta di formazione frontale o in FAD) :

G – PROSPETTO DI SINTESI DEL PROGETTO DI RICERCA

Obiettivi del progetto di ricerca	Fasi	Attività formative previste	Modalità di erogazione formazione	Coerenza tra le attività formative e gli obiettivi della ricerca	Risultati attesi	Tempi di rilascio dei risultati attesi

Datore di lavoro

L'Istituzione formativa o di ricerca

L'apprendista